

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII} N. 18

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1977

Risoluzione
sulla crisi dell'industria siderurgica della Comunità

Annunziata il 19 settembre 1977

IL PARLAMENTO EUROPEO

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Suck (doc. 489/76), e in considerazione della risoluzione da esso approvata il 21 aprile 1977 (1);

vista la relazione della commissione economica e monetaria;

1. - osserva che la crisi economica che affligge l'economia mondiale fin dal 1973 e che comporta un maggior tasso di inflazione e di disoccupazione ha coinvolto anche molto seriamente la siderurgia europea e, come risulta dall'attuale livello di produzione, dei prezzi, della produttività, della situazione finanziaria delle imprese, ha rivelato la vulnerabilità di tale settore, sia sul mercato mondiale che all'interno della Comunità;

2. - esprime la sua viva inquietudine di fronte al continuo deterioramento della

situazione dell'industria siderurgica della Comunità e alla grave minaccia che ne risulta per l'occupazione, l'equilibrio regionale e l'avvenire di questo fondamentale settore industriale;

3. - ricorda che l'articolo 2 del Trattato CECA attribuisce a quest'ultima il compito di promuovere l'espansione economica e lo sviluppo dell'occupazione, si aspetta pertanto dalla Commissione che essa ricorra all'impiego di mezzi appropriati per condurre una politica siderurgica comunitaria adeguata alle circostanze della crisi attuale;

4 - approva, in considerazione della situazione attuale del mercato siderurgico, le misure congiunturali approvate dalla Commissione dopo il 1977 e consistenti nella fissazione di programmi di fornitura per gruppi di imprese e per prodotti, nonché nell'instaurazione di prezzi d'orientamento per i prodotti laminati e di licenze automatiche all'importazione nella Comunità; prende atto che la Commissione ha fissato prezzi minimi per i tondini per cemento armato;

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. C 118 del 16 maggio 1977, pagina 56.

5. — è dell'opinione che si imponga la fissazione di prezzi minimi, fino a che vi sarà inosservanza dei programmi di fornitura; prende atto d'altronde del fatto che tali misure congiunturali sono limitate fino alla fine del 1977; teme i pericoli del protezionismo che potrebbe rendere più grave la disoccupazione, aumentare l'inflazione e diminuire il benessere dei popoli; ritiene che la Commissione debba promuovere la discussione dei programmi di produzione anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, e ciò al fine di evitare l'abolizione delle misure coercitive previste dai Trattati, quali quelle dei prezzi minimi;

6. — si attende dalla Commissione che essa, in cooperazione con l'industria siderurgica e d'accordo con i *partner* sociali, esplori tutte le possibilità di adattare i volumi di produzione e rigettare le pratiche di *dumping*, al fine di evitare — non da ultimo a causa delle ripercussioni che si avrebbero su una Comunità fortemente orientata verso l'esportazione — i provvedimenti eccezionali previsti dagli articoli 58, 61 e 74 del trattato;

7. — sottolinea che il successo delle misure interne è intimamente collegato alla stabilizzazione della concorrenza a livello mondiale, in particolare mediante accordi internazionali ed è favorevole all'organizzazione di una Conferenza tripartita nel quadro dell'OCSE, al fine di prevenire, in particolare, il pericolo del protezionismo;

8. — sottolinea inoltre che tale dispositivo congiunturale costituisce una condizione preliminare necessaria per l'applicazione di misure di ristrutturazione;

9. — constata che per la situazione esistente nell'industria siderurgica comunitaria sono indispensabili misure di ristrutturazione e razionalizzazione; sottolinea, a questo proposito, la responsabilità delle società *holding*, dei governi degli Stati membri e della Comunità;

10. — sottolinea che la Comunità ha una responsabilità particolare di coordinamento dei piani di ristrutturazione nazionale e dispone, in virtù degli articoli 54 e 56 del Trattato, dei mezzi finanziari in materia di aiuti agli investimenti e di

aiuti a favore dei lavoratori colpiti dalla conversione;

11. — esige che vengano inoltre impiegati tutti gli stanziamenti disponibili provenienti anche dal Fondo sociale e dal Fondo regionale a favore di piani sociali, della riqualificazione professionale e di altre misure di politica sociale;

12. — approva la volontà manifestata dalla Commissione di procedere — conformemente alle regole dei Trattati — a un inquadramento degli aiuti nazionali in funzione di criteri d'interesse comune;

13. — invita la Commissione a presentare un programma di riorientamento dell'industria siderurgica comunitaria verso produzioni in cui il valore aggiunto sia predominante; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di un programma comunitario di ricerca applicata;

14. — attende dalla Commissione una vigilanza particolare, affinché il mantenimento o le condizioni del ritorno alla libertà di concorrenza non vengano compromesse sia dagli effetti delle misure congiunturali adottate in materia di quote di fornitura e di prezzo che dai rischi di ricartellizzazione;

15. — auspica che la Commissione presti tutta l'attenzione richiesta dall'analisi delle eventuali ripercussioni delle misure congiunturali prese a favore della siderurgia sulla situazione dei settori industriali da essa dipendenti (situati « a valle »);

16. — invita la Commissione a inserire le misure di ristrutturazione dell'industria siderurgica nel quadro generale di una politica settoriale delle strutture di cui si avverte la grave mancanza;

17. — approva le disposizioni anti-*dumping* adottate dalla Commissione per proteggere l'industria siderurgica comunitaria da pratiche abusive;

18. — esprime la propria convinzione che la grave crisi in cui si dibatte l'industria siderurgica della Comunità può essere superata soltanto grazie alla conservazione dell'unità del mercato e dalla coesione delle politiche; fa pertanto appello alla determinazione della Commissione di impie-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gare tutti i mezzi messi a disposizione dal Trattato nonché alla collaborazione senza restrizioni dei governi degli Stati membri;

19. — si attende che la Commissione applichi a tali politiche un sistema pubblico di verifica e responsabilità e fornisca al Parlamento entro 12 mesi una dichiarazione completa in merito ai loro effetti sulla riorganizzazione dell'industria siderurgica, sul suo grado di concentrazione industriale, di livello di investimenti e di occupazione;

20. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee nonché ai governi degli Stati membri e ai parlamenti nazionali.

H. R. NORD

Segretario Generale

EMILIO COLOMBO

Presidente